



Marzia Lucchesi

**La figura del giurista
come professionista
intellettuale
nel secondo Medioevo**

*Biblioteca Delle Scienze
Università degli Studi di Pavia
2009*

La figura del giurista come professionista intellettuale nel secondo Medioevo / Marzia Lucchesi. - Pavia : Biblioteca Delle Scienze, 2009. - 23 p. ; 21 cm . (Dispense Online)

Soggetto: Diritto medioevale - Italia

Classificazione: 349.4509 - Diritto. Italia. Storia, geografia, persone

© Marzia Lucchesi 2009 - Pavia

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i paesi.

La fotocopiazione per uso personale è consentita nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione vigente.

www.dispenseonline.net

www.paviauniversitypress.it/didattica



L'Opera "La figura del giurista come professionista intellettuale nel secondo medioevo" di Marzia Lucchesi è distribuita sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia.

Per maggiori informazioni sulle licenze si veda il sito di Creative Commons Italia: <http://www.creativecommons.it/>

Pubblicato da:

Biblioteca Delle Scienze
Università degli Studi di Pavia
Via Bassi, 6
27100 Pavia
www.unipv.it/bibscienze

Grafica e stampa:

Print Service
Strada Nuova, 67
27100 Pavia

Sommario

| | |
|---|-----------|
| 1. L'officina della prassi | 7 |
| 2. Il laboratorio sapienziale | 10 |
| 3. La scuola dei giuristi Glossatori..... | 14 |
| 4. La scuola d'Orléans e la scuola dei Commentatori..... | 19 |
| 5. Lo studio dell'«abile artigiano del diritto» | 21 |

1. L'officina della prassi

Questa lezione, volta a illustrare la figura del giurista intellettuale del secondo medioevo si articola in una serie di passaggi, cinque per la precisione, mediante i quali mi propongo di introdurre all'ascolto di questo tema, sicuramente uno dei più affascinanti della storia del diritto, una giovanissima platea non di giuristi ma di filosofi.*

Primo passaggio che potremmo intitolare: l'officina della prassi (a ciascun passaggio darò un titolo per semplificare maggiormente il discorso). Questa espressione utilizzata dalla più recente storiografia giuridica italiana illustra bene i caratteri della prima età dell'esperienza giuridica medievale. Un'esperienza, articolata sì nei due momenti dell'alto e del basso medioevo, intesa però come un'unica costruzione, un unico edificio storico nel quale alto e basso medioevo si pongono in una prospettiva di «profonda intima essenziale continuità». Per cui «se la prima età» è «vista soprattutto come l'officina della prassi e la seconda come un laboratorio sapienziale», ciò non impedisce di cogliere l'unitarietà e la compattezza dell'esperienza giuridica medievale.¹

In questa prospettiva, come si dirà tra breve l'«officina della prassi» è l'officina nella quale operano gli interpreti del primo medioevo ovvero il giudice, il causidico, lo scrittore delle cancellerie laiche ed ecclesiastiche, il notaio rogatario dei negozi.²

Ma chi sono questi personaggi che inquadrano tra il V e l'XI secolo e quali sono gli strumenti del loro sapere? E ancora, cosa c'entra in tutto ciò la prassi?

Se vogliamo dare una risposta a questi interrogativi dobbiamo fare come si suol dire un passo indietro e ragionare sul fatto che l'esperienza giuridica medievale scaturì da due vuoti: il primo vuoto fu quello statutale, seguito alla crisi e al crollo dello Stato romano; il secondo vuoto fu quello culturale, seguito al declino della raffinata cultura giuridica dell'Impero.³

*Questo testo è stato elaborato per una lezione tenuta il 7 di maggio 2009 nell'ambito del Laboratorio di medievistica *Gli intellettuali nel medioevo* organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Pavia (coordinatrici Prof.ssa Carla Casagrande, Prof.ssa Chiara Crisciani).

¹ Grossi, Paolo (1997⁴), *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, pp. 27-29; Padoa Schioppa, Antonio (2007), *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, Il Mulino, p. 67.

² Padoa Schioppa (2007), *Storia del diritto in Europa...*, cit., p. 67.

³ Grossi, Paolo (2003), *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari, Laterza, p. 51.

È nota la grandezza della cultura giuridica romana alla quale collaborarono nel tempo e in maniera diversa legislatori e magistrati. Una cultura giunta ai massimi livelli tra la fine del II secolo a.C. e i primi decenni del III secolo d.C. grazie soprattutto al contributo dei giuristi, i quali dettero vita a un'attività scientifica straordinariamente creativa.⁴

In età di decadenza, il lascito dell'esperienza giuridica romana classica e postclassica si consolida nel *Corpus iuris* di Giustiniano, la mastodontica compilazione fatta redigere nel VI secolo d.C. per ordine dell'imperatore bizantino da una commissione di giuristi guidata da Triboniano, suo ministro di giustizia. Un personaggio quest'ultimo che fu l'anima dell'impresa e che passerà alla storia non solo come l'esecutore materiale della compilazione giustiniana, ma anche come il 'malefico architetto' colpevole, agli occhi dei giuristi Culti (la scuola culta o umanistica del diritto si sviluppa in Francia nel corso del '500) e in particolare di François Hotman, di avere maldestramente manipolato e «in parte distrutto [...] il grande patrimonio giuridico della romanità classica».⁵ Tanto che a metà del '700 Pietro Verri, «leader indiscusso» dei Caffettieri, non esita a bollare Triboniano come l'«ignorante e venale ministro» di Giustiniano.⁶

Queste aspre controversie non devono però farci dimenticare un'importante verità: e cioè che è alle scelte culturali dei giuristi dell'oriente postclassico e giustiniano che si deve la sopravvivenza dei testi scritti del patrimonio giuridico di Roma. In pratica, «molte opere della giurisprudenza romana poterono figurare nel Digesto [...] soltanto perché Triboniano [...] ne possedeva un esemplare nella sua splendida biblioteca personale».⁷

La compilazione giustiniana comprende oltre al Codice di Giustiniano, articolato in 12 libri contenenti *leges* – cioè costituzioni degli imperatori romani – il Digesto o Pandette opera, quest'ultima, ciclopica di ben 50 volumi contenenti qualcosa come 10.000 estratti di

⁴ *Ibid.*, p. 47.

⁵ Cavanna, Adriano (1982), *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, vol. I, Milano, Giuffrè, pp. 179-182: 180.

⁶ Così nella recensione al saggio *Delle leggi civili reali* di Francesco Dalmazzo Vasco in Venturi, Franco (1958), *Illuministi italiani*, t. III, *Riformatori lombardi piemontesi e toscani*, Milano-Napoli, Ricciardi, p. 813; Ghisalberti, Carlo (1993), *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, Bari-Roma, Laterza, pp.73-76; Cavanna, Adriano (2005), *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, vol. II, Milano, Giuffrè, pp.182-187.

⁷ Padoa Schioppa, Antonio (1995), *Il diritto nella storia d'Europa. Il Medioevo parte prima*, Padova, Cedam, p. 52.

una quarantina di giuristi – quindi *iura* – in pratica «tutto ma proprio tutto, lo scibile legale». ⁸ E infine le Istituzioni, una sorta di manuale ad uso scolastico introdotto nella compilazione con forza di legge. ⁹

Il tracollo dell'Impero romano porta con sé la scomparsa della compilazione giustiniana di cui si perdono le tracce nell'alto medioevo, anche se alcuni di «quei vecchi fogli di pergamena» ¹⁰ sfuggono al naufragio della civiltà antica e continuano a essere letti, sia pur maldestramente e adattati a una realtà, quella dell'alto medioevo, radicalmente diversa da quella romana.

In effetti, sul piano della cultura giuridica il vuoto lasciato dal collasso dell'impero è impressionante, almeno in Occidente, nel senso che qui si registra una «carezza di uomini, di intenti, di scuole». La storiografia giuridica ottocentesca ha amato fantasticare «sulla esistenza di vere e proprie scuole di diritto site a Roma e a Ravenna [...] ma si tratta di illazioni prive di solide basi». ¹¹

In epoca carolingia, il celebre capitulare ecclesiastico detto 'olone' emanato dall'imperatore Lotario nell'825 riordina per intero il sistema scolastico, organizzando una rete di scuole incardinate nelle maggiori chiese cattedrali dedite all'insegnamento delle arti liberali. Queste scuole vescovili si affiancano e si impongono a poco a poco sulle vecchie scuole monastiche che fino a quel periodo avevano funzionato come gli unici centri di dottrina, d'istruzione e di produzione libraria in un'opera di salvataggio della cultura classica.

Esse rivelano una sensibilità crescente per il diritto e le sue tecniche mediante l'insegnamento delle arti del trivio, ovvero della grammatica che constava nella lettura dei classici latini; della dialettica legata alla logica aristotelica e della retorica intesa come arte del persuadere imperniata sui testi di Cicerone. ¹²

Ma è vero che la realtà che circonda l'uomo altomedievale non sente il bisogno «d'una riflessione dottrinale a carattere scientifico», ¹³ né di una generale sistemazione del diritto perché di penosa realtà si tratta, centrata com'è su di un'economia agricola praticata

⁸ Cavanna (2005), *Storia del diritto...*, II, cit., p. 18.

⁹ Cortese, Ennio (1997), *Il diritto nella storia medievale. L'alto medioevo*, vol. I, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, p. 105.

¹⁰ Cavanna (2005), *Storia del diritto...*, II, cit., p. 18.

¹¹ Grossi (1997), *L'ordine giuridico...*, cit., p. 62.

¹² Cortese, Ennio (1999), *Il diritto nella storia medievale. Il basso medioevo*, vol. II, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, pp. 6, 10-16.

¹³ Grossi (1997), *L'ordine giuridico...*, cit., p. 62.

con tecniche talmente rozze e rudimentali da consentire a mala pena di sfamarsi. A ciò si aggiungono le carestie e le epidemie che sono frequentissime, come le guerre e le devastazioni.¹⁴ In un simile contesto non c'è dunque il tempo per riflettere, almeno in termini giuridici. La natura governa talmente l'uomo che in tanto disordine essa rappresenta l'unica guida, l'unica sicurezza che scaturisce dalle cose, soprattutto dalla terra¹⁵ come è attestato dalle numerose consuetudini locali che si legano ai villaggi «talvolta addirittura alla singola parcella di terra (*usus terrae*)».¹⁶

Il diritto segue la vita e in un clima di «perenne incertezza» si naviga a vista.¹⁷ In questo primo medioevo il lavoro dei giudici e dei notai non è, come già si è detto, quello di dar vita a una solida e ampia architettura giuridica, di costruire insomma una scienza fine a se stessa. La pratica giuridica domina e condiziona la scienza. Nella loro officina il *notarius* come il *iudex*, lo *scriba* come il *causidicus* cercano quotidianamente di affrontare e soddisfare le necessità che provengono dalla prassi, dalla realtà appunto, utilizzando i vecchi schemi dei formulari romani che vengono adattati, modificati, plasmati su nuovi bisogni e problematiche che riguardano usi e consuetudini in prevalenza dettate dalla terra. Ciò spiega ad esempio, la varietà dei contratti agrari, ma anche delle sentenze o degli atti privati, «compravendite, donazioni a causa di morte, permuta, livelli, atti dotali e così via»,¹⁸ in cui ci imbattiamo in questo periodo, forgiati di volta in volta dalla figura di un operatore pratico che «adegua e modifica, intuisce e inventa figure, con diagnosi che puntano sempre sui fatti».¹⁹

2. Il laboratorio sapienziale

A partire dalla seconda metà dell'XI secolo tutto gradualmente cambia: nella dinamica intensa che percorre la società di questo periodo anche la scienza giuridica acquista difatti una nuova robustezza.²⁰

¹⁴ *Ibid.*, p. 69.

¹⁵ *Ibid.*, pp.70-75.

¹⁶ *Ibid.*, p. 96; Padoa Schioppa (2007), *Storia del diritto...*, cit., p. 63.

¹⁷ Grossi (1997), *L'ordine giuridico...*, cit., 63.

¹⁸ Padoa Schioppa (2007), *Storia del diritto...*, cit., pp. 63-64, 67.

¹⁹ Grossi (1997), *L'ordine giuridico...*, cit., pp. 61 e 63. Inoltre: Bellomo, Manlio (1990), *Una nuova figura di intellettuale: il giurista*, in *Il secolo XI: una svolta?*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico», 35, pp. 237-256: 238 ss.

²⁰ Grossi (1997), *L'ordine giuridico...*, cit., p. 151.

Ad un tratto le consuetudini si rivelano vecchie e stantie in un contesto economico che è in pieno fermento e ha bisogno di nuovi schemi ordinanti.

Allo stesso modo, gli strumenti utilizzati nell'officina empirica dagli *iudices* e dai *notarii* risultano superati, anche perché circola «l'*inaudita notizia*» che il ciclopico Digesto di cui si è appena parlato²¹ è tornato in circolazione. Proprio la sua raffinatissima intelaiatura, completamente inutilizzabile in un contesto giuridico di semplificazione estrema, lo aveva destinato a scomparire tra i flutti e ad essere sepolto nell'oblio. Con una bella metafora si è di recente paragonata la sorte del Digesto nell'alto medioevo a quella di un «grande vascello del diritto» posatosi «per secoli su fondali irraggiungibili». ²² Come poc'anzi si è detto nell'officina della prassi giudici, notai e altri dotti sapienti 'sbarcavano' il quotidiano adattando alle necessità del momento grezze regole consuetudinarie e semplici «raccoltine normative». ²³ Ma i tempi ora sono cambiati.

Fra l'XI e il XII secolo la fucina in cui si forgia il diritto non è più l'officina della prassi, ma il laboratorio. Il laboratorio sapienziale, ove instancabilmente lavorano ogni giorno i giuristi chini sulle pagine del *corpus iuris* giustiniano, intenzionati a mettere a punto soluzioni giuridiche nuove e ardite. Siamo così al secondo passaggio della lezione, riguardante appunto il laboratorio sapienziale.

Ma andiamo con ordine. A mano a mano che ci si inoltra nei decenni centrali dell'XI secolo, una serie di circostanze premonitrici ci mettono sull'avviso che la riscoperta del diritto romano giustiniano è nell'aria. All'inizio del nuovo millennio a Pavia accanto alla scuola di arti illustrata dal celebre monaco irlandese Dungalo, si affianca in città una scuola in cui si studia il diritto longobardo-franco vigente nel regno italico – la cosiddetta scuola di Pavia –, nella quale gli insegnanti sono dei «maestri mestieranti», dei giudici, che addestrano al mestiere di giudice. E in questa scuola di diritto si insegna che la legge romana è «valida indistintamente per tutti, sia pure in via sussidiaria rispetto alla legge longobardo-franca: *lex romana, quae omnium est generalis*». ²⁴

A Màrturi presso Poggibonsi in Toscana nel 1076, alcuni abili avvocati che difendono le ragioni del monastero di San Michele

²¹ Cavanna (2005), *Storia del diritto...*, II, cit., p. 24.

²² *Ibid.*, p. 18.

²³ Cortese (1997), *Il diritto nella storia medievale...*, I, cit., p. 384.

²⁴ Grossi (1997), *L'ordine giuridico...*, cit., p. 63; Cortese (1999), *Il diritto nella storia medievale...*, II, cit., p. 16; Padoa Schioppa (2007), *Storia del diritto*, cit., p. 171.

riescono finalmente ad avere la meglio sulle pretese di un signorotto locale proprio utilizzando in giudizio un passo di Ulpiano contenuto nella parte iniziale del Digesto.²⁵

Sul finire dell'XI secolo circola a Roma una collezione canonica (la cosiddetta *Collectio Britannica* perché l'unico manoscritto che la contiene è conservato a Londra) che raccoglie numerosi frammenti del Digesto vecchio che interessano la Chiesa, ad esempio il matrimonio e il diritto di famiglia, la schiavitù e la libertà.²⁶ La *Britannica* è importante perché chiude la serie delle collezioni canoniche fiorite nel solco della riforma gregoriana e perché suggella il ruolo della Chiesa impegnata nel salvataggio non soltanto della cultura classica, ma anche del diritto giustiniano di cui essa stessa era utente. Sicché è la Chiesa con le sue biblioteche e i suoi archivi, e con la cancelleria pontificia a fornire il materiale per la messa a punto di questo genere di raccolte normative.²⁷

Ancora, bravi notai aretini anziché attingere a vecchi e stanchi formularii studiano gli originali delle Istituzioni e del Codice per confezionare i propri atti.²⁸

Nel contempo a Bologna qualcuno ha riscoperto pezzi del *corpus iuris*, Digesto compreso, li ha messi insieme e ha iniziato a leggerli. Questo qualcuno è Irnerio, un oscuro maestro di arti liberali che maneggia e comprende questi libri con una tale disinvoltura che subito la notizia si sparge in un battibaleno. E lo stesso Irnerio acquista fama di *lucerna iuris*, di lanterna che con il suo *lumen*, rischiara la pagina dell'antico diritto.²⁹

«Quando Irnerio muore, intorno al 1130, il grande movimento scientifico che fa perno sul *corpus iuris* appare metodologicamente definito e inarrestabilmente avviato». Con ciò l'officina dei giudici e dei notai può ormai chiudere i battenti perché a Bologna «è nata la scuola italiana dei *Glossatoris*».³⁰

²⁵ Cortese (1997), *Il diritto...*, I, cit., pp. 383-384; Padoa Schioppa (2007), *Storia del diritto...*, cit., p. 79.

²⁶ Cortese (1997), *Il diritto...*, I, cit., p. 378.

²⁷ *Ibid.*, p. 243.

²⁸ *Ibid.*, p. 384; Padoa Schioppa (2007), *Storia del diritto...*, cit., p. 79.

²⁹ Cavanna (1982), *Storia del diritto...*, I, cit., pp. 105-109; II, cit., p. 19; Cortese (1999), *Il diritto...*, II, cit., pp. 57-102; Bellomo, Manlio (1999), *Società e istituzioni. Dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, pp. 342-435; Padoa Schioppa, *Storia del diritto*, cit., pp. 82-83.

³⁰ Cavanna (2005), *Storia del diritto...*, II, cit., p. 19.

La società nuova che si dispiega nel corso del XII secolo con i giuristi Glossatori è una società complessa che ha bisogno sul piano giuridico di nuovi schemi ordinanti, di un'architettura generale capace di fronteggiare un'economia in pieno sviluppo. Un'economia che accompagna la nascita della splendida civiltà comunale e che è caratterizzata da un straordinario impulso nei traffici e nei commerci.

Di fronte a cambiamenti così radicali è la scienza che si fa avanti, che si rimbocca le maniche e che raccoglie la grande sfida: quella cioè di ordinare giuridicamente, «di dare una veste idonea alla 'nuova' società».³¹ In questa prospettiva, la riscoperta del *corpus* giustiniano e in particolare del Digesto assume una valenza eccezionale. Il Digesto costituisce infatti il momento di assoluta validità, l'*auctoritas* per eccellenza che legittima e dà fondamento al lavoro dei giuristi Glossatori. In altre parole, per i giuristi bolognesi il *corpus iuris* è il libro caduto dal cielo «ammantato di sacralità e venerabilità».³²

Come per il campo religioso con le Sacre Scritture anche per quello giuridico «il testo è il fondamento di ogni sapere»,³³ sicché i *libri legales* sono gli utensili dei maestri bolognesi.³⁴

In questa prospettiva, la civiltà del secondo medioevo, dal XII in avanti si impone per la sua «dimensione squisitamente sapienziale» nel senso che è la scienza (non solo quella giuridica ma anche quella teologica e filosofica) che ne guida il rinnovamento, è la scienza che rappresenta il cuore, la cifra essenziale di questa civiltà che ad essa «affida [...] un ruolo primario».³⁵

Una scienza che non viene tesaurizzata ma che è posta in circolazione dai giuristi stessi, da questi intellettuali del XII secolo che hanno coscienza del proprio mestiere, della propria professione.³⁶ Perché essi intendono le leggi di Giustiniano, essi le sanno interpretare, essi le utilizzano per argomentare sia nella scuola, sia nel foro.³⁷ E dunque è in relazione a un testo, al *corpus* normativo di Giustiniano che

³¹ Grossi (1997), *L'ordine giuridico...*, cit., p. 155; Padoa Schioppa (2007), *Storia del diritto...*, cit., pp. 77-82.

³² Grossi (1997), *L'ordine giuridico...*, cit., p. 157.

³³ Bellomo (1990), *Una nuova figura...*, cit., p. 247.

³⁴ Le Goff, Jacques (1979), *Gli intellettuali nel Medioevo*, trad. a cura di C. Giardini, Milano, Mondadori, p. 66.

³⁵ Grossi (1997), *L'ordine giuridico...*, cit., p. 145.

³⁶ Le Goff (1979), *Gli intellettuali...*, cit., p. 66.

³⁷ Bellomo (1990), *Una nuova figura...*, cit., p. 247; Id. (2003), *Società e diritto nell'Italia medievale e moderna*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, pp. 130-131.

l'interprete si forma e si segnala come 'giurista' distinguendosi così dal teologo o dal filosofo.³⁸

In questa prospettiva il laboratorio sapienziale si configura come il laboratorio dal quale le idee si esportano «come merci».³⁹

3. La scuola dei giuristi Glossatori

Veniamo ora al terzo passaggio della lezione volto a inquadrare i giuristi che operano nel laboratorio sapienziale: a questo proposito mi soffermerò prima sulla scuola dei giuristi Glossatori, ovvero sulla scuola che nasce a Bologna con Irnerio alla fine del XI secolo e poi sulla scuola dei Commentatori che ha inizio nel primo '300.

Occorre subito precisare che il nome della scuola dei giuristi Glossatori si lega al principale strumento di lavoro: la Glossa, intesa quest'ultima come «l'elementare e immediato chiarimento che il professore apporta alla *littera* del testo durante la *lectura* di esso agli studenti».⁴⁰

L'intenso lavoro condotto dai giuristi glossatori sulle antiche fonti del diritto romano si configura dunque come un lavoro di esegesi testuale.

Forniti di un ricco arsenale interpretativo che comprende oltre alle glosse, le *summae*, le *quaestiones*, le *distinctiones*, i *casus* e altri strumenti ancora, i Glossatori riescono nel tempo a maturare una comprensione stupefacente del testo giustiniano che supera tutte le contraddizioni, le lacune e le antinomie di cui questa fonte antica abbondava. Ciò è il frutto del fatto che, come ha osservato la più recente storiografia giuridica,⁴¹ i giuristi bolognesi avevano assimilato bene la cultura delle arti liberali che includeva anche lo studio delle argomentazioni dialettiche di stampo aristotelico e dei modi di argomentazione propri della retorica.

Così il diritto romano giustiniano – programmato per una società di sei secoli prima – torna a vivere, ad avere una sua voce dopo un lunghissimo silenzio. A restituirla sono i Glossatori, i quali giorno dopo giorno adeguano, adattano il vecchio diritto, plasmandone il volto nuovo che esso assume a contatto con la società del XII secolo.

³⁸ Bellomo (1990), *Una nuova figura...*, pp. 247 e 256.

³⁹ Le Goff (1979), *Gli intellettuali...*, cit., p. 65.

⁴⁰ Cavanna (1982), *Storia del diritto...*, I, cit., p. 110.

⁴¹ Padoa Schioppa (2007), *Storia del diritto...*, cit., p. 92.

Come si accennava poc' anzi, agli occhi dei Glossatori il *Corpus iuris* è un' autorità assoluta e indiscutibile, nel senso che per essi la compilazione rappresenta la Bibbia del diritto. La storiografia giuridica⁴² ha ben illustrato l' atteggiamento fideistico, la venerazione profonda che guida i giuristi bolognesi nella riscoperta di questo testo dell' antichità che, percepito senza una minima cultura storica e filologica, si impone come una raccolta che contiene non *un* diritto qualsiasi, ma *il* diritto per eccellenza.

In questo modo il diritto romano giustiniano letto senza senso storico si trasfigura nella normativa del presente, l' imperatore bizantino si identifica in quello romano germanico. Tutto ciò accade in quanto i Glossatori ricollegano alla normativa giustiniana scopi e funzioni che sono propri della società del XII secolo, portando così inconsapevolmente questo diritto antico a livello di presente.

L' ignoranza insomma guida i giuristi bolognesi nella comprensione del testo bizantino. Del resto proprio come 'barbari ignoranti' i giuristi medievali saranno bollati dalla cultura umanistica del primo '400 per avere maldestramente operato sulle fonti dell' antico diritto romano senza un minimo «corredo di nozioni storiche e critiche».⁴³ Ma «felice ignoranza» quella dei Glossatori che consente a costoro «di trasformare il testo giuridico romano, antico di secoli e secoli, in una *legge del presente* [...] suscettibile di immediata applicazione quotidiana».⁴⁴

In effetti grazie ai Glossatori il diritto contenuto nella compilazione diventa accessibile anche «al più sprovveduto dei giudici» e in questa opera di mediazione fra il testo e la prassi sta «la ragione dell' enorme potere e della straordinaria autorità del giurista medievale».⁴⁵

⁴² Cavanna (1982), *Storia del diritto...*, I, cit., p. 114.

⁴³ *Ibid.*, p. 176.

⁴⁴ Cavanna (2005), *Storia del diritto...*, II, cit., pp. 20-21.

⁴⁵ Cavanna (1982), *Storia del diritto...*, I, cit., p. 117; Id. (2005), *Storia del diritto...*, II, cit., pp. 20-21; Padoa Schioppa (2007), *Storia del diritto...*, cit., pp. 81-82. Per un approfondimento su questi temi si rinvia a Calasso, Francesco (1954), *Medio Evo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano, Giuffrè; Padoa Schioppa, Antonio (1980), *Il ruolo della cultura giuridica in alcuni atti giudiziari italiani dei secoli XI e XII*, «Nuova rivista storica», LXIV/3-4; Bellomo, Manlio (1982), *I giuristi, la giustizia e il sistema del diritto comune in Legge, giudici, giuristi*, Milano, Giuffrè; Cortese, Ennio (1982), *Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo in Legge, giudici, giuristi*, Milano, Giuffrè; Id. (1983), *Legisti, canonisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale*, in *Università e società nei secoli XII-XVI*, Pistoia, Centro italiano di studi e d' arte; Padoa Schioppa, Antonio (1987), *La cultura giuridica*, in *Storia di Pavia*, II, *L' alto medioevo*, Pavia, Banca del Monte di Lombardia; Massetto, Gian Paolo (1990), *La cultura giuridica civilistica*, in *Storia di Pavia*, III, *Dal libero comune alla fine del principato indipendente 1024-1535*, II,

È dunque il giurista medievale – Glossatore prima e Commentatore poi – a fare da *trait d'union* fra il testo prestigioso e la prassi. Senza questo tramite il testo non avrebbe mai potuto circolare ed essere utilizzato nella prassi dai giudici e dagli avvocati, così come oggi invece accade con i moderni codici.

Mediazione del giurista medievale dunque, potere del giurista medievale. Questa equazione della massima importanza merita ancora qualche breve considerazione.

L'alto livello scientifico dell'opera di mediazione tecnica portata avanti da una classe di giuristi che, come si è appena detto, è in grado di signoreggiare sul testo e di svelarne tutti i segreti consente a quest'ultima di acquisire nel tempo un potere enorme.

A questo proposito giova sottolineare che l'attività del *doctor* non è semplicemente applicativa. Essa al contrario impegna il giurista nella creazione di un diritto in grado di rispondere a qualunque nuova esigenza posta dalla società medievale. Questo diritto (che ha «la sua più reale espressione storica nell'opera dei giuristi») elaborato, forgiato, messo a punto dai giuristi Glossatori sulla scorta di un quotidiano lavoro esegetico, è inteso come giurisprudenziale. Esso ha il suo fissaggio, la sua base di partenza nelle fonti del *corpus iuris* sulle quali i dottori bolognesi elevano un po' alla volta un edificio giurisprudenziale⁴⁶ che col tempo si farà sempre più imponente e maestoso, fino ad assumere, nel corso del '700, le sembianze delle rovine di un antico e fatiscante palazzo, la vecchia fabbrica – come dirà il von Kaunitz, il cancelliere di stato di Maria Teresa d'Austria – che deve essere abbattuta per fare posto ai codici.⁴⁷

Tornando al XII secolo e ai nostri maestri bolognesi, non vi è dubbio che proprio questo diritto giurisprudenziale diventa il monopolio del ceto professionale dei giuristi e ne suggella il potere.

L'opera di mediazione tecnica svolta dai Glossatori porta con sé anche un'altra fondamentale conseguenza: la necessità di assicurare nel tempo «la continuità professionale di questo ceto di specialisti del *corpus iuris*».⁴⁸

La battaglia di Pavia del 24 febbraio 1525 nella storia, nella letteratura e nell'arte. Università e cultura, Pavia, Banca del Monte di Lombardia.

⁴⁶ Cavanna (1982), *Storia del diritto...*, I, cit., pp. 97-104.

⁴⁷ Petronio, Ugo (2002), *Una critica arcadica di Ludovico Antonio Muratori ai difetti della giurisprudenza*, in L.A. Muratori "I difetti della giurisprudenza ieri e oggi", Atti del Convegno (Vignola, 2 dicembre 2000), Milano, Giuffrè, p. 76.

⁴⁸ Cavanna (1982), *Storia del diritto...*, I, pp. 125-134; Id. (2005), *Storia del diritto...*, II, cit., p. 25.

L'idea di trasmettere il proprio mestiere, il sapere giuridico di generazione in generazione all'interno di un ceto di iniziati dà ragione del sorgere dell'Università. Università che significa «professionalizzazione e tecnicizzazione dell'attività del giurista» in conseguenza del fatto che il giurista è «l'esperto del *corpus iuris* in grado di orientare dall'esterno la prassi». ⁴⁹ Di conseguenza a Bologna l'Università con i giuristi Glossatori, si pone come l'istituzione specificamente preposta alla formazione dei nuovi docenti. ⁵⁰ Il mestiere di giurista si trasmette quindi attraverso l'Università.

In altre parole, la frequenza ai corsi a Bologna come nelle altre università che sorgeranno in Italia, è finalizzata al conseguimento della *licentia docendi*, ⁵¹ della licenza cioè che consente al *doctor* di insegnare il diritto nell'area della cristianità.

Manca qui il tempo di soffermarsi sullo Studio bolognese, probabilmente il più antico della storia se si esclude Parigi, centro quest'ultimo affermatosi nel campo di studi però non giuridici ma filosofici e teologici.

Non posso così che accennare brevemente al fatto che lo *Studium* bolognese nasce inizialmente come spontanea organizzazione corporativa di studenti – senza alcun atto di fondazione ufficiale – che provengono dalla penisola ma anche dai più diversi paesi d'Europa e che si organizzano nelle due *universitates* dei giuristi che raggruppano rispettivamente gli studenti italiani (i citramontani) e quelli stranieri (gli ultramontani), e in quella minore degli artisti che unisce studenti italiani e stranieri di arti liberali. *Universitates scholarium* dunque e non come oggi *universitates studiorum*. ⁵²

Ogni università elegge il suo *rector* che governa i rapporti con i professori e rivendica ampi poteri nei confronti del comune cittadino. Quest'ultimo a partire dal '300 riuscirà a imporre sempre di più il controllo nelle vicende universitarie per il tramite della magistratura comunale dei Riformatori.

⁴⁹ Cavanna (2005), *Storia del diritto...*, II, cit., p.25.

⁵⁰ Padoa Schioppa (2007), *Storia del diritto...*, cit., pp. 125-130. Per approfondimenti sul tema cfr. Bellomo, Manlio (2004), *Saggio sull'università nell'età del diritto comune*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei.

⁵¹ Cavanna (1982), *Storia del diritto...*, I, cit., p. 131.

⁵² Cortese (1999), *Il diritto...*, II, cit., p. 264 ; Bellomo (1999), *Società e istituzioni...*, cit., pp. 405-440.

Ciò che spero di aver messo a fuoco è la duplice equazione poc'anzi menzionata, ovverosia: mediazione tecnica del giurista medievale = potere del giurista medievale = università.

Né altro posso dire sui giuristi Glossatori. Non posso così che sorvolare sul fatto che il diritto romano giustiniano si impone agli occhi dei giuristi Glossatori oltre che come diritto vigente, anche come quel diritto che domina su tutti i diritti particolari come diritto comune, *ius commune*, inteso dai giuristi bolognesi come «diritto superiore, onnicomprensivo e universalmente valido» dal quale derivano tutti i diritti particolari in un rapporto di tassativa subordinazione.⁵³

Infine ricordo che quando si parla del diritto comune ci si riferisce non soltanto al diritto romano giustiniano ma anche al diritto canonico, alla legge della Chiesa, sicché lo *ius commune* si sostanzia in entrambi i diritti.⁵⁴ È d'obbligo qui un brevissimo cenno al monaco camaldolese Graziano, questo «giurista dell'altare»⁵⁵ che a Bologna apre alla strada della canonistica all'incirca negli stessi anni in cui Imerio apre alla civilistica.

Tra l'XI e il XII secolo la teologia, di cui il diritto canonico fa parte, è oggetto di una grande rinascita a Parigi e in altre scuole della Francia che sono le sedi privilegiate di questi studi. Pietro Abelardo – il cavaliere della dialettica – trasforma «la conoscenza altomedievale dei testi sacri in vera scienza teologica [...] all'occasione polemica e aggressiva».

Come Abelardo rileva coraggiosamente le contraddizioni dei Padri della Chiesa e «fa nascere sotto i propri passi discussioni appassionate» con il suo *Sic et non* del 1122,⁵⁶ così Graziano con la sua opera *Concordantiam canonum* composta intorno 1140 si sforza di trovare la logica *concordantia* tra le antinomie e le contraddizioni della normativa canonica e di dare al diritto canonico un posto autonomo rispetto alla scienza sacra.⁵⁷

In questo modo Graziano raccoglie non «un diritto venuto meno, come il romano, ma una tradizione giuridica che dal sorgere della

⁵³ Cavanna (1982), *Storia del diritto...*, I, cit., p. 51.

⁵⁴ *Ibid.*, pp. 54-55; Padoa Schioppa (2007), *Storia del diritto...*, cit., p. 78.

⁵⁵ Cavanna (2005), *Storia del diritto...*, II, cit., pp. 23-24.

⁵⁶ Le Goff (1979), *Gli intellettuali...*, cit., pp. 38 e 48.

⁵⁷ Cavanna (1982), *Storia del diritto...*, I, cit., pp. 80-94; Cortese, Ennio (2001), *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, pp. 325-330.

Chiesa giunge viva al suo tempo». E l'opera di Graziano diventa «il pilastro di base di quello che si chiamerà *corpus iuris canonici*».⁵⁸

4. La scuola d'Orléans e la scuola dei Commentatori

Conviene ora procedere nel discorso approdando al quarto passaggio di questa lezione dedicato alla Scuola dei Commentatori.

In breve la scuola dei giuristi bolognesi celebra i suoi fasti e si conclude intorno al 1250 con Accursio, l'autore della *Glossa Magna*, l'opera che segna nella scuola «la crisi e insieme il punto della massima consolidazione e completezza scientifica». Essa si presenta come «un monumentale reticolato di glosse» che accompagna «titolo per titolo, norma per norma» l'intera compilazione giustiniana e che illustra nella maniera più esaustiva il lavoro esegetico compiuto dai glossatori nell'arco di un secolo e mezzo di studio.⁵⁹

Con Accursio i giuristi occupano nella società una posizione di spicco. Nel senso che i *domini legum* sono ormai i signori giuristi, meritevoli di onori e come tali facenti parte dell'aristocrazia cittadina. Non sfugge a questo proposito il significato dello statuto bolognese del 1288 che estende ai *legum doctores* il privilegio tipicamente nobiliare della sepoltura con abiti scarlatti.⁶⁰

In questo modo i giuristi adottano un tenore di vita nobile⁶¹ che li «trasforma in quella “nobiltà di toga” di cui si parlerà fino alla caduta dell'ancien régime».⁶²

Intanto, tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo, altre università sorgono in Italia in particolare a Modena nel 1182, a Vicenza nel 1204, ad Arezzo nel 1215-1216, a Padova nel 1222, a Napoli nel 1224 (la prima università voluta dallo Stato in quanto creata per iniziativa di Federico II) a Vercelli nel 1228 quali istituzioni specificatamente devolute «alla formazione dei tecnici del diritto».⁶³ Una circostanza quest'ultima che conferma e avvalorata la cifra sapienziale del basso medioevo, il fatto cioè che sono i giuristi di

⁵⁸ Cavanna (2005), *Storia del diritto...*, II, cit., p. 24.

⁵⁹ Cavanna (1982), *Storia del diritto...*, I, cit., pp. 134-135.

⁶⁰ Cortese (1999), *Il diritto...*, II, cit. p. 185 nota 100.

⁶¹ Le Goff (1979), *Gli intellettuali...*, cit., p. 132.

⁶² Cortese (1999), *Il diritto...*, II, cit., p. 185.

⁶³ Padoa Schioppa (2007), *Storia del diritto...*, cit., p. 77; Bellomo (2003), *Società e diritto...*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, pp. 261-282.

professione, gli intellettuali che nella nuova società europea gestiscono «i rapporti giuridici pubblici e privati» e che di conseguenza detengono un enorme potere.

Intorno alla seconda metà del '200 vari centri di studio sulle fonti giustinianee si sviluppano anche in Europa.⁶⁴ Tra questi spicca in particolare la piccola università di Orléans, una scuola di diritto romano destinata ai chierici ove i maestri, i due ecclesiastici Jacques de Revigny e Pierre de Belleperche, insegnano con metodo nuovo rispetto a Bologna. Un metodo caratterizzato da un'analisi esegetica molto più esaustiva di quella dei Glossatori, orientata verso una sistematica ricerca della *ratio* – cioè del vero significato della norma – e da una completa attenzione per la realtà pratica e il mondo delle consuetudini, queste ultime particolarmente vitali nell'area orleanese.⁶⁵

Se a ciò si aggiunge la singolare propensione di questi giuristi oltremontani per le arti e la filosofia aristotelica e la dialettica si comprende perché Orléans rappresenti davvero «un fatto nuovo nella storia della scienza giuridica».⁶⁶

È questo un punto che merita un breve approfondimento: l'uso crescente del pensiero aristotelico intorno alla metà del '200 grazie anche alla riscoperta della *Logica nova*, e i contatti tra gli orleanesi e i frati domenicani interpreti in Francia del metodo aristotelico-tomistico, rendono le teoriche dei maestri di questa scuola di Orléans particolarmente ricche di invenzioni e di «sottigliezze filosofeggianti».

Si pensi ad esempio al concetto di persona giuridica che conduce gli orleanesi a configurare lo Stato come persona giuridica, come *persona repraesentata*. In questo modo l'impero è inteso come persona astratta e immortale. L'imperatore invece non si appropria delle prerogative dell'impero e si limita a gestirne gli affari in qualità di semplice *administrator*.⁶⁷

Questo singolare approccio della scuola di Orléans è ripreso in Italia agli inizi del '300 per il tramite di Cino Sighibuldi da Pistoia al quale si lega la nascita della Scuola del Commento.

Chini sui libri del *Corpus iuris*, i commentatori ne affrontano lo studio con un metodo attivo volto a costruire sulle fonti antiche.

⁶⁴ Cortese (1999), *Il diritto...*, II, cit., pp. 394-410.

⁶⁵ Padoa Schioppa (2007), *Storia del diritto*, cit., pp. 150-153.

⁶⁶ Cortese (1999), *Il diritto...*, cit., II, p. 409.

⁶⁷ *Ibid.*, pp. 405-407.

L'approfondita opera di esegesi svolta dai Glossatori aveva consentito di maturare una completa conoscenza del contenuto delle leggi giustinianee sicché ora il fine, lo scopo che guida i giuristi Commentatori del '300 non è più quello di spiegare il contenuto dei *verba* ma, come già gli orleanesi, di concentrarsi sulla *ratio* della norma e di ricercarne il significato.

Col tempo questa tendenza a cavar *rationes* e a configurare il *corpus iuris* più in veste di *ratio scripta* che di complesso normativo, trasformerà il diritto romano stesso in una sorta di filosofia del diritto.⁶⁸ Ed è in questa cornice che inquadrano Baldo degli Ubaldi, l'astro della scuola del Commento, il più filosofo dei giuristi per la quantità delle citazioni aristoteliche e dei concetti filosofici che ricorrono nei suoi ragionamenti.⁶⁹

Oltre a scrivere commenti a tutte le parti del *corpus iuris*, nel suo laboratorio sapienziale Baldo si interessa al diritto canonico e anche allo studio dei feudi, materia quest'ultima che gli frutterà un corso che il giurista perugino terrà qui a Pavia negli ultimi dieci anni della sua vita, dal 1390 al 1400, dando lustro allo studio generale ticinese istituito come è noto nel 1361 con diploma dell'imperatore Carlo IV.

Ma Baldo lega la sua fama anche ai pareri legali che scrive a migliaia arricchendosi prodigiosamente, segno di una scienza ridiventata «possessione e tesoro».⁷⁰

5. Lo studio dell'«abile artigiano del diritto»

Quest'ultima considerazione riguardante i consigli di Baldo introduce il quinto e ultimo passaggio di questa lezione dedicato allo studio dell'«abile artigiano del diritto». Chi è costui? Con questa espressione la più recente storiografia giuridica⁷¹ indica il giurista che a partire dal '400 opera nel segno di un pragmatismo giuridico che va guadagnando sempre più terreno a scapito di un'attività dottrinale e universitaria che in parallelo si va intorpidendo.

Sicché è nello studio privato del consulente e del causidico di grido assai più che nello *studium* generale cioè nell'università, che ora si

⁶⁸ *Ibid.*, p. 393.

⁶⁹ *Ibid.*, pp. 444-445.

⁷⁰ Le Goff (1979), *Gli intellettuali...*, cit., p. 134.

⁷¹ Dezza, Ettore (1995), *Un giurista per la società delle piccole corti*, «Archivio storico e giuridico sardo di Sassari», 2, pp. 41-66: 43.

concentra il grosso dell'attività professionale del *doctor* che in prevalenza è consiliare.⁷² Un'attività quest'ultima, che impegna un po' tutti i giuristi del periodo, pensiamo ai grandi nomi di Paolo di Castro, Alessandro Tartagni, Raffaele Fulgosio, Bartolomeo Cipolla e Giason del Maino – quest'ultimo gloria pavese e *princeps iuris consultorum* – i quali scrivono a migliaia pareri legali destinati alla ricca cerchia dei nobili e dei principi e talvolta anche all'imperatore e al pontefice.

Il nuovo genere letterario dei consigli che si sviluppa e si consolida in stretta aderenza ai problemi della prassi, si caratterizza per la sua concreta normalità. Il che significa che in questi pareri i giuristi si dimostrano pienamente capaci di mettere a frutto tutto il loro sapere in ordine a qualsiasi aspetto dello studio del diritto, sia esso civile o criminale, canonico o feudale. Forniti di un notevole tecnicismo, i consulenti del primo '400 affrontano le più svariate questioni giuridiche senza rimarchevoli virtuosismi logici, orientati da un robusto senso della concretezza che li rende «giuristi a tutto campo».⁷³

Dunque è questa l'immagine che forse meglio illustra l'enorme potere di cui gode il ceto dei giuristi agli inizi '400: nel suo studio, contornato dagli strumenti del suo sapere costituiti da ponderosi volumi in folio che giacciono affastellati sui ripiani della vasta libreria, il giurista-artigiano sforna a ripetizione consigli legali per i quali gli onorari sono in genere elevatissimi.

Ma è tempo di concludere e di tirare le fila di questo discorso. Come si è cercato di mettere in evidenza, l'opera di 'mediazione tecnica' fra il testo del *corpus iuris* e la prassi, svolta dai Glossatori prima e dai Commentatori poi, porta il giurista medievale ad acquisire una straordinaria autorità. Al tempo stesso, l'equazione giurista = intellettuale che ha coscienza del proprio mestiere = esperto del *corpus iuris* in grado di orientare dall'esterno la prassi fa sì che grazie all'università l'attività del *doctor* risulti sempre più tecnicizzata e professionalizzata.

⁷² Cavanna (1982), *Storia del diritto...*, I, cit., pp.146-152.

⁷³ Dezza, Ettore (1997), *Rolando dalla Valle (1500c.-1575). Politica, diritto, strategie familiari nell'esperienza di un giurista casalese del Cinquecento* in «Monferrato Arte e storia», 9, pp. 23-43: 42. Per un approfondimento su questi temi cfr. Lombardi, Luigi (1975), *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, Giuffrè; Ascheri, Mario (1989), *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino; Id. (1991), *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini, Maggioli.

In questa prospettiva, come ha sottolineato Adriano Cavanna,⁷⁴ da una parte il ceto dei giuristi risulta «legato da mille fili alla volontà delle autorità pubbliche». E quindi al servizio del sistema, come dimostra il multiforme e variegato impiego dei *doctores* sul fronte, ad esempio, della compilazione e delle riforme degli statuti, come esperti e come consiglieri politici, come ambasciatori e diplomatici, come arbitri e giudici, come assessori e podestà.⁷⁵ Dall'altra però, l'autorità e la professionalità conducono il ceto dei giuristi «a ritagliarsi una propria autonoma area di azione, spesso in concorrenza col mondo politico».⁷⁶

In altri termini «l'indipendenza professionale [...] conseguita da coloro che 'gestivano' in proprio lo *ius commune*» faceva del ceto legale un prestigioso gruppo di potere privato, una «élite di professionisti»⁷⁷ che «nel mondo delle relazioni fra comune e comune, fra Chiesa e impero, fra impero e città appariva spesso più in rapporto di alleanza che di subordinazione con l'autorità politica».⁷⁸

Se dunque, come risulta, il giurista medievale non sempre è al servizio del 'sistema', è importante allora, come ha sottolineato Antonio Padoa Schioppa in tempi recenti, interrogarsi sul suo 'ruolo'.

Su questo fronte, le ricerche della storiografia giuridica contemporanea si sono sviluppate e si iscrivono a tutt'oggi entro due precisi filoni di ricerca. Il primo volto a «ricostruire il ruolo del ceto dei giuristi considerato in se stesso, come gruppo sociale» organizzati nelle sue istituzioni quali l'università, «i colleghi dei dottori, dei giudici, dei notai, degli avvocati, più tardi dei nobili giureconsulti». Il secondo filone volto invece a «indagare sul ruolo storico (politico, ideologico, di potere) di uno o più giuristi singoli».⁷⁹

⁷⁴ Cavanna (1982), *Storia del diritto...*, I, cit., p. 65.

⁷⁵ Sbriccoli, Mario (1968), *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, Giuffrè, p. 56 ss.

⁷⁶ Cavanna (1982), *Storia del diritto...*, I, cit., p. 65. Inoltre: Id. (1978), *Il ruolo del giurista nell'età del diritto comune (Un'occasione di riflessione sull'identità del giurista d'oggi)*, «Studia et Documenta Historiae Iuris», 44, pp. 95-138. Sul punto cfr. Bellomo, *Società e istituzioni...*, cit., pp. 329-335; Cortese (1999), *Il diritto...*, II, cit., p. 184 nota 97.

⁷⁷ Cavanna (2005), *Storia del diritto...*, II, cit., p. 36.

⁷⁸ Cavanna (1982), *Storia del diritto...*, I, p. 65.

⁷⁹ Padoa Schioppa, Antonio (1980), *Sul ruolo dei giuristi nell'età del diritto comune: un problema aperto* in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea*, Atti del convegno di studi in onore di G. Ermini, Perugia, 30-31 ottobre 1976, pp. 155-166: 159. Inoltre: Zorzoli, Maria Carla (1986), *Università, dottori, giureconsulti. L'organizzazione della "Facoltà legale" di Pavia nell'età spagnola*, Padova, Cedam.